

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO  
COMUNALE TRA I  
COMUNI DI SANTHIA' (VC), OCCHIEPPO INFERIORE (BI), POLLONE (BI) e  
LESSONA (BI)**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di novembre,

tra

- il Comune di Santhià (VC) (C.F. 00325950020), rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
- il Comune di Occhieppo Inferiore (BI) (C.F. 00351490024), rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
- il Comune di Pollone (BI) (C.F. 81002130029), rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
- il Comune di Lessona (BI) (C.F. 00241280023), rappresentato dal Sindaco pro-tempore,

**PREMESSO**

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- c) che i comuni di Santhià (VC), Occhieppo Inferiore (BI) e Pollone (BI), i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale del Piemonte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
  - ⇒ con deliberazione n. 30 assunta dal Consiglio Comunale di SANTHIÀ (VC) in data 24/09/2025;
  - ⇒ con deliberazione n. 22 assunta dal Consiglio Comunale di OCCHIEPPO INFERIORE (BI) in data 25/09/2025;
  - ⇒ con deliberazione n. 26 assunta dal Consiglio Comunale di POLLONE (BI) in data 18/09/2025;
  - ⇒ con deliberazione n. 13 assunta dal Consiglio Comunale di LESSONA (BI) in data 26/09/2025;

tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A), B) C) e D)

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1. Oggetto.**

1. I Comuni di cui in oggetto convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di segretario comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

### **Articolo 2. Funzioni del segretario comunale**

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
3. L'erogazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal sindaco del comune capofila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione, fermo restando l'istituto del c.d. "galleggiamento" qualora vi sia una condizione diversificata tra le Amministrazioni aderenti all'accordo.
4. La retribuzione di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte di ogni Sindaco. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

### **Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni**

1. Il segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative secondo le esigenze di ciascuna Amministrazione ed in accordo con le direttive concordate con Sindaci degli enti aderenti.  
In linea di massima, e fatte salve specifiche esigenze, il segretario ripartirà le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza:
  - presso il Comune di Santhià (VC), capo convenzione, per 14 ore settimanali;
  - presso il Comune di Occhieppo Inferiore (BI), per 9 ore settimanali;
  - presso il Comune di Pollone (BI), per 7 ore settimanali;
  - presso il Comune di Lessona (BI), per 6 ore settimanali
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. I Sindaci degli enti di concerto con il Segretario avviano appositi strumenti consultivi al fine di evitare la sovrapposizione delle Sedute degli organi di Giunta e Consiglio.

### **Art. 4. Sostituzione del segretario assente od impedito**

1. In caso di assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del segretario titolare della sede convenzionata, le Amministrazioni, secondo il proprio ordinamento, provvederanno, ciascuna per sé, a nominare il sostituto, nelle forme consentite dalla legge, ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

### **Art. 5. Classe della convenzione**

La presente convenzione è classificata in classe II, essendo la popolazione dei Comuni convenzionati pari rispettivamente a:

- a) N. 8122 per il Comune di Santhià (VC);
- b) N. 3755 per il Comune di Occhieppo Inferiore (BI);
- c) N. 1961 per il Comune di Pollone (BI);
- d) N. 2637 per il Comune di Lessona (BI);

### **Articolo 6. Durata – Scioglimento - Recesso.**

1. La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2027, a decorrere dalla data di presa di servizio del Servizio di Segreteria.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa agli altri enti. In tal caso il recesso ha effetto sessanta giorni dopo il ricevimento da parte degli altri enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.
3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, il segretario conserva la titolarità della segreteria del Comune capo convenzione.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono trasmessi alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Articolo 7. Comune Capo Convenzione - compiti**

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Santhià<sup>1</sup>. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i sindaci degli altri Comuni.<sup>2</sup>
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
  - a. la nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 8 e 9;
  - b. la richiesta all'Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
  - c. l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

### **Articolo 8. Scelta del segretario comunale.**

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.

---

<sup>1</sup> DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 “La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore pop-lazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.”

<sup>2</sup> DM 21.10.2020 art. 3 comma 2 “2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata”

2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante dei sindaci degli altri Comuni. Nel caso in cui il sindaco neoeletto di un Comune voglia avvalersi della facoltà di scegliere un segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'art. 6, secondo comma, della presente convenzione.
3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del segretario comunale in quel momento titolare dell'ufficio.

#### **Articolo 9. Revoca.**

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n.267/2000, art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante dei sindaci degli altri Comuni, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla giunta comunale di tutti i comuni convenzionati.

#### **Articolo 10. Rapporti finanziari.**

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi nelle altre amministrazioni convenzionate, in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o dagli altri comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
2. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione, ad esclusione del rimborso spese di viaggio (comma 7), dei diritti di segreteria eventualmente spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati (comma 3) e, comunque, di ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, che sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Le somme eventualmente dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria, ai sensi dell'art.10 della L. 114 del 2014, incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse di ciascun Comune saranno ripartite e liquidate da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.  
Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura del:
  - 38,8 % a carico del Comune di Santhià, capo convenzione (VC);
  - 25 % a carico del Comune di Occhieppo Inferiore (BI);
  - 19,6% a carico del Comune di Pollone (BI);
  - 16,6% a carico del Comune di Lessona (BI)

5. Ogni semestre il Comune capo convenzione comunicherà ai Comuni facenti parte la presente convenzione, il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre. I Comuni convenzionati provvedono al rimborso delle quote a proprio carico entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni convenzionati al Comune capo convenzione entro trenta giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune di capo convenzione.
7. Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate.  
Tali spese di viaggio saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati negli stessi e non saranno pertanto soggette a riparto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Santhià, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

**Articolo 11. Consultazioni.**

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

**Articolo 12. Clausole finali.**

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di tutti i comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTHIA'  
ANGELA ARIOTTI**

.....

**IL SINDACO DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE  
MONICA MOSCA**

.....

**IL SINDACO DEL COMUNE DI POLLONE  
PAOLO THA**

.....

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LESSONA  
SIMONE CAMBIE'**

.....